

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del lavoro
Art. 9 Durata massima della settimana lavorativa

LL

Art. 9

Articolo 9

Durata massima della settimana lavorativa

¹ La durata massima della settimana lavorativa è di:

- a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
- b. 50 ore per tutti gli altri lavoratori.

² Abrogato

³ Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.

⁴ Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, l'Ufficio federale può permettere di prolungare di quattro ore al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.

⁵ Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d'ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimenti applicabile a essi.

Premessa

Le norme relative alla durata del lavoro e del riposo sono parte integrante della protezione della salute così come lo sono, ad esempio, le disposizioni sull'integrità personale o le disposizioni contenute nell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (v. anche il commento agli art. 6, 35 e 36a LL). Esse concretizzano il principio generale della protezione dei lavoratori. Nel caso in cui questioni precise riguardanti la durata massima della settimana lavorativa non possano essere risolte sulla base delle prescrizioni in materia, occorre esaminare l'applicabilità, a titolo sussidiario, dell'articolo 6 capoverso 2 della legge riguardante lo spostamento dei lavoratori e dell'articolo 2 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro. L'articolo 2 OLL 3 contempla tra l'altro prescrizioni che impongono di evitare sforzi eccessivi o troppo monotoni o che prevedono un'adeguata organizzazione del lavoro. Per organizzazione del lavoro s'intende anche organizzazione del tempo di lavoro.

In generale

La determinazione della durata massima della settimana lavorativa si basa sulla settimana civile (art. 10 congiuntamente agli art. 16, 18 e 20 LL) fatta eccezione per il lavoro continuo (art. 24 LL). Le aziende sono tenute a rispettare la durata massima della settimana lavorativa anche se hanno introdotto un sistema basato su vari modelli di durata del lavoro o su una durata annuale. L'obbligo del datore di lavoro di consultare il suo personale nell'ambito della partecipazione non lo esime dalla sua responsabilità riguardo all'osservanza delle condizioni quadro della legge e delle prescrizioni sulla durata del lavoro. Tale responsabilità non può pertanto essere delegata ai lavoratori (v. commento all'art. 46 LL).

Capoverso 1

Lettera a:

La legge sul lavoro fissa il limite della durata massima della settimana lavorativa a quarantacinque ore. Essa si applica a tutti i lavoratori occupati nelle aziende industriali secondo l'articolo 5 della legge, al personale d'ufficio, al personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto secondo l'articolo 2 OLL 1, al personale tecnico e ad altri impiegati.

Il termine «personale tecnico e altri impiegati» richiede qualche precisazione. In passato, questa categoria di lavoratori riceveva, come il personale d'ufficio, un salario mensile, mentre i lavoratori che svolgevano prevalentemente attività manuali o che erano impiegati in lavori ausiliari di ogni tipo erano pagati a ore. Oggi, per personale tecnico e altri impiegati s'intendono tutti i lavoratori che svolgono la loro attività in uffici o in posti di lavoro simili e che, a differenza degli altri lavoratori occupati in lavori artigianali o manuali, svolgono lavori prevalentemente cerebrali. Ne sono un esempio le persone che lavorano agli sportelli, nelle officine di prova, nei laboratori, nello sviluppo di programmi informatici, nei servizi di consulenza, nei servizi di prestampa dell'industria grafica, ecc. Non rientrano nella categoria del personale tecnico e altri impiegati i lavoratori del settore sanitario, degli ospedali e delle case di cura.

Lettera b:

La legge fissa il limite della durata massima della settimana lavorativa a cinquanta ore per tutti gli altri lavoratori, ossia per i lavoratori che esercitano un'attività prevalentemente manuale, come per esempio l'artigianato, i lavori ausiliari di tipo manuale, la vendita nelle aziende di piccole e medie dimensioni.

Capoverso 2

Questo capoverso è stato abrogato.

Capoverso 3

La durata massima della settimana lavorativa, fissata a 45 rispettivamente 50 ore nell'arco della settimana civile, può essere prolungata di quattro ore mediante ordinanza purché rimanga osservata nella media annuale. Questa deroga alla norma presuppone tuttavia motivi validi quali, ad esempio, le oscillazioni stagionali dell'attività o fattori meteorologici come la luce che, sui cantieri, limita notevolmente la durata del lavoro diurno in inverno e la prolunga d'estate (si veda inoltre il commento all'articolo 22 dell'ordinanza 1).

Capoverso 4

Motivi imperativi che giustificano il prolungamento di quattro ore della durata massima della settimana lavorativa sono, per esempio, i problemi inerenti al diritto transitorio, come è il caso quando il campo d'applicazione della legge sul lavoro relativo alle aziende e alle persone viene esteso a rami economici o a lavoratori che fino a quel momento non erano soggetti alla legge sul lavoro e che pertanto potevano lavorare più a lungo.

Un caso classico di prolungamento era finora rappresentato dall'assoggettamento di un'azienda alle prescrizioni sulle aziende industriali secondo l'articolo 5 della legge. Si tratta comunque di un caso che non dovrebbe quasi più costituire motivo imperativo di prolungamento, in quanto anche nell'artigianato la durata effettiva del lavoro convenuta contrattualmente si situa in genere al di sotto delle 45 ore.

Le conseguenze di catastrofi naturali inattese (p. es. incendi di boschi, sradicamenti provocati dal vento, inondazioni, ecc.) o di altre catastrofi possono costituire un motivo imperativo per prolungare la durata del lavoro per un periodo di tempo più lungo se il contingente di ore supplementari previsto dall'articolo 12 della legge non è sufficiente.

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del lavoro
Art. 9 Durata massima della settimana lavorativa

LL**Art. 9**

Capoverso 5

L'obiettivo di questa norma è di evitare possibili discriminazioni tra le persone occupate per quanto attiene alla durata massima del lavoro in aziende o in parti di aziende che occupano in prevalenza lavoratori ai quali è applicabile la durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.

Un'inversione della norma non è ammessa. Così, per esempio, una grande società di assicurazioni, le cui maestranze devono osservare la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore, non può far valere il fatto che, in seguito all'occupazione di un meccanico o di un elettricista preposti alla manutenzione per il quale fa stato una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore, quest'ultima venga applicata anche a tutte le altre persone impiegate.